



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

FATTURA ELETTRONICA IN PILLOLE
CASI PRATICI

CASO PRATICO N. 3

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ED EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE: FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA

L'art. 11 del D.L. n. 119/2018 ha disposto che la fattura immediata debba essere emessa **entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell'operazione**. Ai fini del conteggio dei termini entro il quale dovrà essere emessa la fattura dobbiamo fare riferimento all'art. 6 del D.P.R. 633/1972, il quale dispone che:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento di consegna o spedizione del bene;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel momento di stipula dell'atto di compravendita;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;
- gli acconti sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento dell'acconto.

A partire dal 1° luglio 2019 (per il primo semestre del 2019 è prevista invece la mancata applicazione di sanzioni se il documento è emesso entro il termine per la liquidazione periodica) i termini di emissione della fattura non coincidono necessariamente con quelli di effettuazione dell'operazione, potendosi emettere la fattura (e quindi trasmetterla al Sdi) entro 10 giorni dal predetto momento di effettuazione.

Pertanto, se la fattura è emessa (e quindi trasmessa al Sdi) in un momento successivo rispetto alla data di effettuazione dell'operazione (e comunque entro i 10 giorni) va specificata, oltre alla data di emissione, anche la diversa data di effettuazione dell'operazione. Tale obbligo riguarda non solo le fatture immediate, bensì anche quelle differite.

ESEMPIO



Prestazione di servizi incassata il 25 gennaio 2019, con trasmissione della fattura il 3 febbraio 2019:

- La data di emissione della fattura è il 03.02.2019;
- Nel file XML deve essere indicata anche la data del 25.01.2019 quale data di effettuazione dell'operazione;
- L'IVA a debito deve confluire nella liquidazione di gennaio 2019.